

4. Il Consiglio di Stato prenderà tutti i provvedimenti che si rendessero ulteriormente necessari per perfezionare la procedura di aggregazione dei Patriziati di Casima, Castel San Pietro, Monte e Terrieri di Campora.
5. La presente risoluzione viene pubblicata sul Foglio ufficiale e agli albi patriziali.
6. Contro la presente risoluzione i rappresentanti dei Patriziati e ed i singoli interessati hanno facoltà di ricorso al Gran Consiglio entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione.

Bellinzona, 10 dicembre 2014

Per il Consiglio di Stato:
Il Presidente, **M. Bertoli**
Il Cancelliere, **G. Gianella**

Aggregazione Patriziati di Aranno, Cimo e Iseo

Il Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino

richiamata la risoluzione governativa n. 2709 del 4 giugno 2014, con la quale questo Consiglio ha accolto, ai sensi dell'art. 35 cpv. 2 della Legge organica patriziale (LOP), la proposta della Commissione di studio per l'aggregazione dei Patriziati di Aranno, Cimo e Iseo, fissando al contempo a domenica 14 settembre 2014 la data in cui tenere la votazione consultiva nelle assemblee patriziali;

preso atto dell'esito unanimemente positivo delle votazioni consultive nelle assemblee patriziali di Aranno, Cimo e Iseo, nelle quali si sono registrati i seguenti risultati:

- Assemblea patriziale di Aranno: votanti 25 cittadini patrizi, favorevoli all'aggregazione 25 cittadini;
- Assemblea patriziale di Cimo: votanti 8 cittadini patrizi, favorevoli all'aggregazione 8 cittadini;
- Assemblea patriziale di Iseo: votanti 12 cittadini patrizi, favorevoli all'aggregazione 12 cittadini;

sottolineato come il Consiglio di Stato condivida in particolare le conclusioni della Commissione di studio per l'aggregazione, secondo cui «solo grazie alla fusione dei tre Enti patriziali sarà possibile garantire loro un futuro»;

considerato inoltre come il citato rapporto della Commissione di studio fornisca costruttive basi progettuali per permettere al nuovo Patriziato di adempiere pienamente ai compiti affidatigli dalla legge. In tal senso le proposte del rapporto non devono essere considerate come vincolanti, bensì essere da stimolo al nuovo Ente, il quale potrà poi, se saranno adempiuti i requisiti di legge, accedere agli aiuti e agli investimenti previsti dalla Legge organica patriziale (art. 26, 27 e 27a LOP);

ritenuto che, in applicazione per analogia dell'art. 12 cpv. 2 LAggr, il Consiglio di Stato prenderà tutte le disposizioni concrete necessarie per l'entrata in funzione del nuovo Patriziato, non previste dal presente decreto governativo;

sottolineato che il nuovo Patriziato entrerà in funzione a far tempo dalla costituzione del nuovo Ufficio patriziale;

ricordato che i rapporti di impiego con i dipendenti dei Patriziati aggregati cesseranno con l'entrata in funzione del nuovo Patriziato, il cui Ufficio patriziale dovrà quindi procedere alle nomine di sua competenza, conformemente a quanto previsto dall'art. 101 LOP;

richiamati gli art. 34 e 35 della Legge organica patriziale e le norme applicabili per analogia della Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni del 16 dicembre 2003 (LAggr);

su proposta del Dipartimento delle istituzioni,

risolve:

1. È decretata l'aggregazione dei Patriziati di Aranno, Cimo e Iseo in un nuovo Patriziato denominato Patriziato di Aranno, Cimo e Iseo, a far tempo dalla costituzione dell'Ufficio patriziale.
2. Il nuovo Patriziato di Aranno, Cimo e Iseo subentra nei diritti e negli obblighi (compresi quelli patrimoniali) dei preesistenti Patriziati. La definizione dei rapporti patrimoniali in caso di contestazioni è devoluta al Tribunale cantonale amministrativo, quale istanza unica.
3. Il nuovo Patriziato di Aranno, Cimo e Iseo è amministrato da un Ufficio patriziale composto da 5 membri. La Commissione della gestione avrà 3 membri e 2 supplenti. Sono riservate successive disposizioni del Regolamento patriziale.
4. Il Consiglio di Stato prenderà tutti i provvedimenti che si rendessero ulteriormente necessari per perfezionare la procedura di aggregazione dei Patriziati di Aranno, Cimo e Iseo.
5. La presente risoluzione viene pubblicata sul Foglio ufficiale e agli albi patriziali.
6. Contro la presente risoluzione i rappresentanti dei Patriziati e ed i singoli interessati hanno facoltà di ricorso al Gran Consiglio entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione.

Bellinzona, 10 dicembre 2014

Per il Consiglio di Stato:
Il Presidente, **M. Bertoli**
Il Cancelliere, **G. Gianella**

Termine per l'inoltro degli avvisi da pubblicare nel Foglio ufficiale

2-2

La Cancelleria dello Stato, Amministrazione Foglio ufficiale, comunica che l'ultima edizione del Foglio ufficiale per il 2014 apparirà martedì 30 dicembre. Gli avvisi da pubblicare in quest'ultimo numero, devono pervenire **entro le ore 11.00 di lunedì 29 dicembre 2014**.

Considerate le festività, la prima edizione per l'anno 2015 uscirà venerdì 9 gennaio e gli avvisi devono pervenire, con regolare scadenza, **entro le ore 11.00 di giovedì 8 gennaio**.

Bellinzona, 9 dicembre 2014